

Legge regionale 12 aprile 2012 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.

Art. 8

(Piercing al lobo dell'orecchio)

- 1.** Per l'esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio, i soggetti interessati all'attività devono darne comunicazione preventiva al Comune e all'Azienda per i servizi sanitari.
- 2.** Il piercing al lobo dell'orecchio deve essere effettuato in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscono la sterilità del procedimento.